

In linea generale, la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che il detentore di rifiuti può affidare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti ad altri soggetti privati affinché svolgano per suo conto tali attività, ma in tal caso **ha l'obbligo di controllare che gli stessi siano autorizzati alle attività di raccolta e smaltimento o recupero** e, qualora tale doverosa verifica sia omessa, il detentore risponde a titolo di colpa, per inosservanza della citata regola di cautela imprenditoriale, dei reati configurati dall'illecita gestione (Cass.pen. Sez. 4 n. 21588, 1 aprile 2004. V. anche Sez. 3 n. 16016, 19 febbraio 2003; Sez. 3 n. 44291, 28 novembre 2007; Sez. 3 n. 44292, 28 novembre 2007; Sez. 3 n. 8367 25 febbraio 2008).

Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza, ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. n. 152/2006, recante norme in materia ambientale, la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava, su tutti i soggetti che sono coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento. Di conseguenza, anche il produttore e il detentore sono investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento. **Per quanto riguarda più in particolare il produttore o detentore di rifiuti speciali, gli obblighi sono assolti solo qualora siano stati conferiti ad un soggetto autorizzato allo smaltimento e il produttore sia in grado di esibire il formulario di identificazione dei rifiuti datato e controfirmato dal destinatario.** In caso contrario il produttore e il detentore rispondono del non corretto recupero o smaltimento dei rifiuti. Peraltro, a causa dell'estensione della suddetta posizione di garanzia che si fonda sull'esigenza di assicurare un elevato livello di tutela all'ambiente (principio cardine della politica ambientale comunitaria: cfr. l'art. 174, par. 2, del Trattato 25 marzo 1957), la consegna dei rifiuti a degli intermediari muniti di autorizzazione non vale a trasferire su di loro la responsabilità per il corretto smaltimento e non autorizza pertanto il produttore a disinteressarsi della destinazione finale dei rifiuti. Poiché inoltre, i formulari di identificazione dei rifiuti recano l'indicazione dell'impianto di destinazione e del nome e indirizzo del destinatario (art. 193, comma 1, lett. c ed e del D.Lgs. n. 152 del 2006), la verifica ed il controllo del possesso delle necessarie autorizzazioni in capo al destinatario rientra senz'altro tra gli obblighi di diligenza esigibili dal produttore o detentore dei rifiuti. (T.A.R. Veneto Venezia Sez. III Sent., 14/01/2009, n. 40)

In definitiva, il produttore e/o detentore che ha conferito i rifiuti a soggetto autorizzato alla attività di recupero o di smaltimento, è esonerato da responsabilità alle seguenti condizioni se ha ricevuto

copia del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data del conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero se, alla scadenza dei tre mesi, abbia dato comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario (cfr. Cass. pen. Sez. III, 20.05.2008, n. 28836).

*

Tanto premesso in linea generale, preme quindi ricordare che, con riferimento ai rifiuti sanitari infettivi (disciplinati anche dal DPR 254/2003), la procedura risulta, in estrema sintesi, la seguente: **1)** conferimento del rifiuti sanitari da parte del medico a soggetto autorizzato; **2)** sterilizzazione; **3)** incenerimento del rifiuto sterilizzato (quindi non più pericoloso).

Ora se è vero come è vero che la sterilizzazione rientra all'interno della definizione di smaltimento (ex allegato B, parte IV, Dlgs 152/06, sub. D9), è altresì vero che, quantomeno in relazione ai rifiuti sanitari infettivi, non rappresenta la destinazione finale del rifiuto.

Del resto, anche recentemente, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che **la definizione di “gestione”, di cui all'art. 183, comma 1, lett. n), del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152, comprende ogni fase del ciclo dei rifiuti, dal momento della loro produzione alla loro definitiva eliminazione, senza possibilità di scindere e considerare separatamente le singole attività al fine di sottrarle all'applicazione della normativa di settore** (Cass. pen. Sez. III Sent., 09.10.2018, n. 50143).

In conclusione, al fine di evitare qualsivoglia responsabilità circa l'illegittimo smaltimento dei rifiuti, ivi compresi quelli c..d. sanitari infettivi, è opportuno che ciascun produttore sia in grado di esibire il formulario di identificazione dei rifiuti datato e controfirmato sia dal destinatario intermedio del rifiuto (centro di sterilizzazione) che da quello finale (inceneritore).